## Stefano Testa Bappenheim

(Ph.D. in diritto ecclesiastico europeo, *doctor Communitatis Europeae*, Paris XI, *Marie Curie Fellow*, professore a contratto di Diritto ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Camerino).

# Dopo la rivoluzione francese, non il diluvio, ma il contratto congreganista \*

La situazione dei rapporti fra il diritto civile francese ed il diritto canonico è il risultato d'una lunga evoluzione: si può dire, senza dubbio, che, a partire dal Medio Evo, vi siano stati dapprima un sistema di Stato confessionale, prima 'canonico' e poi 'gallicano'; con la Rivoluzione, il Concordato e gli Articoli Organici, si arriva al sistema della *laicité*, ma con vestigia di confessionalità e la persistenza d'uno spiccato gallicanismo; la legge di Separazione farà, in linea di principio, scomparire ogni confessionalità ed ogni gallicanismo; Stato confessionale canonico, poi gallicano, poi laico-gallicano, poi laico-liberale¹: ecco l'evoluzione storica, esposta con suprema *concinnitas*².

Trattandosi dell'organizzazione interna delle Chiese, il principio essenziale cui si lega il diritto statale è quello della neutralità laica<sup>3</sup>. L'articolo 2 della legge di Separazione afferma che la *République* non riconosce, sovvenziona o stipendia nessun culto. A questa neutralità 'passiva', è opportuno affiancare la neutralità 'attiva' dell'articolo 1 della stessa legge: "La *République* garantisce il libero esercizio dei culti", il cui logico corollario è il rispetto dell'organizzazione interna che le Chiese si fossero date. Il rispetto delle strutture ecclesiastiche interne porta il giudice statale a sanzionare la violazione delle regole interne alle Chiese. Le esigenze della *laïcité* appaiono chiare: la neutralità religiosa dello Stato gli impedisce ogni intervento in questioni puramente religiose, ma l'impossibilità di fare discriminazioni basate

-

<sup>\*</sup> Relazione destinata agli Atti del convegno "La Chiesa e l'Europa", 28-29 ottobre 2005, organizzato dalla cattedra di diritto ecclesiastico della Facoltà di Giurisprudenza (Prof. Leziroli) Università di Ferrara, in corso di stampa.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> V. M. TEDESCHI, Francia e Inghilterra di fronte alla questione romana, 1859-1860, Milano, 1978, passim.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. DE NAUROIS, L'ordre juridique canonique devant l'État, in Rev. dr. can., 1956, pagg. 373 ss.. V. anche, per l'impostazione teorica generale, M. TEDESCHI, voce Separatismo, in Noviss. Dig. It., Appendice.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Y. GERALDY, La religion en droit privé, thèse, Limoges, 1978, pagg. 320 ss.

sull'appartenenza religiosa impedisce al giudice di sottrarsi ad un contenzioso posto da un ecclesiastico, quand'anche la questione posta riguardasse i legami gerarchici.

Con la sola riserva del rispetto dell'ordine pubblico statale, la libertà di culto postula la non ingerenza dello Stato nell'organizzazione interna delle Chiese. Ma i membri del clero non sono colpiti, per la loro condizione, da nessuna incapacità processuale, ed essendo, dunque, cittadini di diritto comune, essi possono rivolgersi al giudice statale, che non potrà opporre loro la propria incompetenza<sup>4</sup>.

Rivet sosteneva, già nel 1944<sup>5</sup>, che l'ammissione in una Congregazione religiosa facesse nascere un contratto sinallagmatico, che crea obbligazioni fra il nuovo membro e la sua Congregazione.

Vi è un legame fra il religioso ed il suo Ordine?

Questo legame è giuridicamente rilevante?

Anche se questo contratto non sembra essere un contratto di noleggio di servizi, o, più in generale, un contratto di lavoro, assai spesso i Tribunali statali hanno mostrato di considerarne la rilevanza giuridica, non sostenendo quasi mai che i voti religiosi fossero res inter alios acta.

Nei contratti sinallagmatici o bilaterali, che fanno nascere obbligazioni reciproche, la causa dell'obbligazione di ciascuna delle parti risiede nell'obbligazione dell'altra: ovvero, altrimenti detto, la causa è, nella dottrina classica, "lo scopo immediato e determinante in vista del quale il debitore s'obbliga verso il creditore", e, in giurisprudenza, "il motivo determinante, conosciuto e voluto dalle due parti"6.

Il contratto di noleggio di servizi ed i contratti congreganisti sono contratti sinallagmatici; nel primo, tuttavia, la causa dell'obbligazione del salariato risiede nell'obbligazione del datore di lavoro di versargli un salario, e la causa dell'obbligazione del datore di lavoro risiede nell'obbligazione del salariato di fornirgli il suo lavoro.

Nel contratto congreganista, invece, la causa ha un fondamento differente: quella dell'obbligazione del religioso risiede assai nell'obbligazione del superiore d'assicurargli uno stato di vita conforme alla sua vocazione, oltre ai mezzi di sostentamento materiali, e quella dell'obbligazione del superiore risiede nell'obbligazione del religioso di

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> A. LEGAL - J. BRÈTHE DE LA GRESSAYE, Le pouvoir disciplinaire dans les institutions privées, Paris, 1938, passim; P. COULOMBEL, Le droit privé français dans le fait religieux depuis la Séparation des Églises et de l'État, in RTDCiv., 1956, pagg. 1 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> A. RIVET, Traité des congrégations religieuses, Paris, 1944, pag. 101.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> *Précis D.*, t. II, pagg. 56 e 63.

svolgere la funzione che gli sia stata attribuita per il servizio dell'Ordine, senza remunerazione da parte di quest'ultima<sup>7</sup>.

Questa questione, tuttavia, quantunque certamente assai importante, non è decisiva: l'articolo 1382 del *code civil* offre, però, la soluzione.

È necessario, per avere un contratto valido, che le volontà delle parti concordino. Ma quest'accordo non si realizza in astratto. Le parti vogliono qualche cosa di preciso, per una ragione precisa. Ricercare ciò ch'esse vogliano, significa determinare l'oggetto del contratto; ricercare perché esse lo vogliano, porta a determinare la causa del contratto. Precisando queste due nozioni, si concretizza il contenuto del contratto, finora rimasto in ombra.

La teoria dell'oggetto è, tradizionalmente, nel diritto francese, abbastanza rigorosa e pacifica, soprattutto se paragonata a quella della causa, più tormentata<sup>8</sup>.

Il codice civile si riferisce tanto all' 'oggetto dell'obbligazione' (art. 1129 *code civil*), che sembrerebbe essere la sola definizione esatta<sup>9</sup>, quanto all' 'oggetto del contratto' (artt. 1110, I comma, e 1128), definizione che, secondo la dottrina dominante, non sarebbe corretta, giacché ad avere un oggetto non è il contratto, ma l'obbligazione. Così, un contratto sinallagmatico non avrà due oggetti, ma farà nascere due obbligazioni, ciascuna delle quali avrà un oggetto.

L'oggetto dell'obbligazione deve rispettare quattro condizioni: dev'essere esistente (art. 1130), determinato o determinabile (1129), possibile e lecito (1128), ed il contratto congreganista risponde pienamente a questi requisiti<sup>10</sup>.

Da un lato, dunque, il professo, una volta ammesso, promette di conformarsi al diritto proprio - canonico - dell'Istituto religioso, d'obbedire ai proprî Superiori religiosi legittimi e di dedicarsi agli incarichi che gli verranno da costoro affidati<sup>11</sup>.

Dall'altro lato, l'Istituto s'obbliga a fornirgli vitto, alloggio, ed a provvedere al suo sostentamento vita natural durante, conformemente al diritto canonico proprio, sul quale il nuovo professo è stato reso

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> J. KERLEVÉO, Le régime légal des congrégations religieuses en France, in Année canonique, VIII (1963), pag. 211.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> V. RANOUIL - P.A. FORIERS, Les obligations en droit français et en droit belge, Paris, 1994, pagg. 48 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> P. LAURIE - L. AYNÉS, Droit civil, Les obligations, Paris, 1995, pagg. 279 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> G. ROUHETTE, Contribution à l'étude critique de la notion de contrat, thèse, Paris, 1962, ronéo, pagg. 162 ss.; P. HÉBRAUD, Rôle respectif de la volonté et des éléments objectifs dans les actes juridiques, Paris, 1960, II, pagg. 419 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> V. P. VALDRINI, Recours et conciliation dans les controvers avec les supérieurs, in Année canonique, XXVIII (1984), pagg. 83 ss.

edotto durante periodo del proprio noviziato, il tutto senza poter pretendere per tutto ciò alcune remunerazione pecuniaria.

De Naurois ha analizzato il legame congreganista del punto di vista della giurisprudenza dei Tribunali francesi<sup>12</sup>: il fatto d'essere membro d'un Istituto religioso, *in primis*, inserisce il professo in un regime giuridico composito, costituito non solo da diritti ed obblighi di questo professo nei confronti dei confratelli e dell'Istituto, ma anche da norme che regolano i rapporti dell'Istituto con tutti i proprî membri.

Egli, per qualificare quest'insieme nel quale entra il professo, invoca la dottrina di Hauriou<sup>13</sup> sull'istituzione.

Questa istituzione, e lo *status* di congreganista in particolare, sono definiti dal diritto proprio degli Istituti religiosi, secondo il *Codex* latino del 1983, il *Codex* orientale del 1990, il diritto canonico degli Istituti di Vita consacrata: lo *status* canonico in esame trova, dunque, la propria origine in fonti istituzionali<sup>14</sup>.

Per il legame canonico, sussistendo diritti ed obblighi reciproci fra l'Istituto ed il religioso, il diritto della Chiesa insiste meno sulla natura contrattuale che sulla natura istituzionale dei legami reciproci, vincolanti professo ed Ordine.

Questo legame sarà, pertanto, qualificato come 'contrat canonique' da De Naurois: un legame che può venir percepito, nel diritto francese, come un contratto, ma senza rendere sufficientemente conto di questa dimensione dell'istituto giuridico che questa realtà canonica del legame congreganista comprende.

Il legame congreganista, secondo il diritto francese, va analizzato tenendo conto di due realtà, che il fatto canonico manifesta *de facto* con evidenza: una regolamentazione, *in primis*, dei diritti e degli obblighi leganti reciprocamente Istituto e professo, ed i voti.

Il regime canonico che crea il legame congreganista, in secundis, ha per oggetto, evidentemente, la definizione giuridica della situazione religiosa dei rapporti del congreganista con il suo Ordine.

La qualità di congreganista costituisce, parimenti, una questione *de facto*<sup>15</sup>, dalla quale il legislatore ed i Tribunali trassero severe

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> L. DE NAUROIS, Le lien congréganiste devant les tribunaux étatiques, in Année canonique, III (1958), pagg. 187 ss

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> M. HAURIOU, *Le théorie de l'institution et la fondation, Cahiers de la nouvelle journée,* sl, 4, 1925.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> V. M. TEDESCHI, *La codificazione canonica. Problemi metodologici*, in *Dir. eccl.*, 1992, fasc. 1, pt. 1, pagg. 113 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> A. LAVAGNE, Les congrégations non reconnues (ou non autorisées) selon la loi française, existent-elles juridiquement en droit étatique? Dans quelle mésure l'appartenance à l'une d'elles confère-t-elle la qualité de congréganiste?, in Année canonique, XXV (1981), pag. 476.

ISSN 1971-8543

conseguenze, all'inizio del secolo, in materia d'associazione, d'insegnamento, ed per ciò che riguardasse la capacità d'alienare beni o riceverne; l'affiliazione ad un Istituto religioso risulta canonicamente dai voti, ma la sua prova risulta da atti esteriori, considerati in se stessi in rapporto alla loro natura concreta<sup>16</sup>: "Si è potuto dire che ci si trovava non davanti ad una professione, ma dinanzi ad uno stato, che comporta un coinvolgimento assai più profondo della persona"<sup>17</sup>.

Malgrado la laicità dello Stato, osserva Jean Carbonnier, "l'appartenenza confessionale continua a formare, benché con effetti giuridici ridotti, un aspetto dello *status* delle persone "18.

Ciò vale anche nel caso dell'adulto che entrasse per vocazione in un Istituto religioso ponendosi al servizio della Chiesa: la sua appartenenza al gruppo costituisce più d'un mero fatto, ossia una situazione giuridica, della quale il diritto positivo tiene conto, massime in materia civile e penale: senza essere un elemento costitutivo dello *status* civile, l'affiliazione religiosa conferisce un interesse che, in caso di controversia, permetterebbe al giudice d'orientare la propria decisione<sup>19</sup>, specie se si trattasse d'un bene mobile<sup>20</sup>.

Sei differenze fondamentali distinguono lo *status* congreganista da tutte le attività professionali<sup>21</sup>:

## I) l'adesione.

Uno *status* presuppone l'adesione ad una collettività od ad una forma di vita che richieda il dono di sé, vale a dire il dono profondo, perfino totale, *perinde ac cadaver*, della libertà e dei diritti individuali.

L'individuo che accetti questo *status* vi si consacra interamente, e vi consacra tutto il proprio tempo.

### II) Il sinallagma.

Questo sacrificio dell'individuo in favore della comunità di cui diviene membro implica che questa comunità prenda quest'individuo in carico per il vitto, l'alloggio, le cure mediche in caso di malattia, *etc*.

### III) La gerarchia.

L'esistenza necessaria di comunità gerarchizzate, fortemente organizzate ed autosufficienti costituisce la terza differenza.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> A. RIVET, Traité des congrégations religieuses, cit., pagg. 212-214, 273-275.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> J. SAVATIER, V. Profession, Rép. Dr. soc. trav., II, pag. 13, Encycl. Jur., Paris, 1961.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> J. CARBONNIER, *nota a* Trib. civ. Briançon, 6 gennaio 1948, in *D.*, 1948, pag. 579; cfr. TGI Versailles, 24 dicembre 1962, in *D.*, 1963, pag. 52.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> L. DE NAUROIS, Le concept de laïcité dans le droit français, in Rec. C.E. de l'Acad. de législ. de Toulouse, 1951, pag. 109; ID., Remarques sur le fait religieux en droit français, in Année canonique, XXIII (1979), pagg. 361 ss.; J. ROBERT, La liberté religieuse et le régime des cultes, Paris, 1977, passim; R. METZ, Églises et État en France, Paris, 1977, passim.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Besançon, 5 luglio 1899, in *D.*, 1902, 2, 405.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> A. LAVAGNE, in *Droit social*, 4, 1950, pagg. 134 ss.

ISSN 1971-8543

Gli Istituti religiosi hanno le proprie leggi repressive ed i proprî giudici, con una disciplina interna che si spinge assai più in là del diritto disciplinare normale o del regolamento corporativo d'una professione.

Come disse Aristide Briand, relatore della legge del 9 dicembre 1905: "Queste Chiese hanno costituzioni che non possiamo ignorare"<sup>22</sup>.

La Corte di Cassazione ha sempre tenuto conto della gerarchia ecclesiastica, del diritto canonico, dell'organizzazione della Chiesa<sup>23</sup>, ed il Consiglio di Stato ha sempre tenuto conto del carattere sacerdotale e delle costituzioni della Chiesa<sup>24</sup>.

IV) Il fine disinteressato dello status congreganista.

È indubitabilmente vero che lo *status* congreganista presupponga questo sacrificio di libertà individuale in vista d'uno scopo disinteressato, superiore al singolo individuo come pure al gruppo al quale questi appartenesse.

V) L'impegno a vita.

Benché questo *status* presupponga un impegno a vita, è possibile abbandonarlo con propria decisione, in ogni momento, con un atto unilaterale di volontà.

Questo è il solo caso in cui si incontra l'impegno a vita, che è vietato dalla legislazione civile<sup>25</sup>.

VI) Lo stile di vita.

Lo *status* congreganista implica uno stile di vita unificato e permanente, malgrado tutte le molteplici attività possibili.

In effetti, lo *status religiosus* può implicare il compimento d'attività d'ogni sorta, che possono essere anche identiche all'esercizio di diverse professioni, allorché questo non ne fosse che un aspetto esteriore: è qui preziosa la distinzione aristotelica fra *substantia* ed *accidens*: vediamo, *ad ex.*, le suore infermiere in un ospedale: l'interpretazione giuridica non può, in effetti, limitarsi all'aspetto strettamente materiale, ma deve cercare l'intenzione delle parti<sup>26</sup>.

Lo *status* congreganista implica la possibilità di dover esercitare le attività più disparate, analoghe a professioni, ma le attività svolte da religiosi possono distinguersi per molteplici differenze: *in primis*, l'attività svolta da un religioso non è stata scelta liberamente, ma viene

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Chambre des députés, 20 aprile 1905.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> V. Civ., 5 febbraio 1912, in *D. pér.*, 1912, 1, 121; Civ., 6 febbraio 1912, 2e espèce, in *D. pér.* 1912, 1, 123.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> CE, 28 luglio 1911, in *D. pér.*, 1912, 3, 33; CE, 25 giugno 1943, in *D.*, 1944, c. 70.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Art. 1780 code civil, art. 20 code du travail.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> V. Cass. soc., 29 novembre 1947, in *S.*, 1948, 1, 13, *infra*.

compiuta per obbedienza, conformemente alla disciplina interna dell'Ordine.

In secundis, tale attività, svolta per obbedienza ed unicamente per uno scopo d'interesse generale, non ha per scopo di procurare un guadagno a chi la compisse, giacché la Congregazione sarebbe comunque tenuta alle medesime obbligazioni nei suoi confronti.

In tertiis, l'attività svolta da un religioso sarà essenzialmente precaria e variabile, poiché i suoi Superiori potranno sempre ed in qualsiasi momento destinarlo ad un altro incarico, senz'essere tenuti né ad un lasso di tempo di preavviso, né ad un indennità verso il soggetto de quo, e senza che questi possa opporsi o chiedere un risarcimento.

Dopo questa descrizione assai chiara del contratto congreganista, nel quale le volontà dei due contraenti si trovano d'accordo, è necessario precisarne la natura<sup>27</sup>.

Mentre la giurisprudenza francese ha impiegato praticamente cinquant'anni, a partire dalle disposizioni del Concordato e degli Articoli Organici, per determinare la situazione giuridica del clero nei confronti del rispettivo vescovo, ed a concludere che il contratto d'ordinazione sia riconducibile all'art. 1102 del code civil<sup>28</sup>, già nel 1907 il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, Baudoin, provava come il contratto congreganista fosse parimenti frutto dell'art. 1102: "La religiosa (...) prende l'impegno (...) di sottomettersi agli statuti della Congregazione e di fornirle le diverse prestazioni di servizi che questi comportano e che fanno parte dello scopo autorizzato della comunità; la Congregazione s'impegna, in cambio, a prendere in carico il vitto, l'alloggio, l'istruzione, ed a prendersi cura tanto in salute quanto in malattia della religiosa, vita natural durante. Ciò è dunque (...) un contratto atipico di do ut des, do ut facias, sinallagmatico (1102), dal momento che le due controparti s'impegnano l'una verso l'altra; è a titolo oneroso (1100), assoggettando ciascuna delle parti all'obbligo di dare o fare qualche cosa; commutativo (art. 1104), poiché ciascuna di esse s'impegna a dare o a fare una cosa che viene visto come equivalente di ciò che l'altra dia o faccia; aleatorio (art. 1961), infine, poiché i suoi effetti, quanto ai vantaggi ed alle perdite, dipendono per

 $^{\rm 27}$  V. L. DE NAUROIS, Le lien congréganiste devant les tribunaux étatiques, cit.

<sup>28</sup> Cour de Cassation, 13 maggio 1958. V. J. KERLEVÉO, *L'Église catholique en régime français de séparation*, t. III, *Le prêtre catholique en droit français*, Paris, 1962, pag. 147: "Da un lato l'ordinando si consacra con giuramento al servizio perpetuo d'una diocesi o della missione, sotto l'autorità dell'ordinario del luogo. D'altro lato, l'ordinario deve accordare al prete, ch'egli abbia promosso al servizio della chiesa o della missione, un beneficio, o un ufficio, o un sussidio sufficiente per assicurare il suo onesto sostentamento".

entrambe le parti da un elemento dalla durata incerta, ovvero la vita della religiosa"29.

È un contratto sui generis, concluso bilateralmente, impegnandosi entrambe le parti a fornirsi reciprocamente le loro 'prestazioni', ma il contratto congreganista non è un contratto di noleggio di servizi, giacché "il contratto di noleggio di servizi, o contratto di lavoro, (...) è il contratto con cui una persona, domestico, segretario, operaio, impiegato, s'impegna a lavorare sotto la direzione d'un dirigente o padrone, in cambio d'una remunerazione o salario, fissato vuoi per giorno, per settimana, etc., vuoi a lavoro terminato"30.

D'altronde, secondo l'articolo 1780 del code civil, non è possibile impegnare i proprî servizi se non a tempo determinato, mentre il religioso s'impegna a vita, con i voti perpetui.

In quel caso, dunque, il contratto congreganista sarebbe radicalmente invalido e nullo.

Ma già nel 1897 la Corte di Cassazione si rifiutò di considerare come "operai impiegati nello stabilimento" alcune suore trappiste accusate d'aver violato la legge del 2 novembre 1892, che vietava il lavoro delle donne e delle fanciulle minorenni nei giorni festivi<sup>31</sup>.

Qualche anno più tardi, un religioso, che, malgrado la professione definitiva, aveva lasciato volontariamente il proprio Ordine, reclamò da questo, per i 10 anni consacrativi, 5000 franchi di risarcimento in qualità di 'remunerazione d'un noleggio di servizî".

Esaminando la sua richiesta, il Tribunale civile gli oppose il fatto "che non è possibile considerare come un contratto di noleggio di servizî ordinario l'accordo intercorso fra le parti...; che M. non è affatto entrato nella Congregazione come impiegato o come servitore; ch'egli vi è stato, in realtà, ricevuto in qualità d'associato, obbligandosi ad osservare una regola ed una disciplina comuni...

Per conseguenza, M. deve subire la legge ch'egli stesso scelse d'imporsi, egli acconsentì liberamente a prendere l'abito di frate ospedaliere"32.

Si noti, incidentalmente, che l'Ordine chiamato in causa non sembra fosse un Ordine riconosciuto<sup>33</sup>: il contratto congreganista, di

<sup>31</sup> D. pér., 1897, I, 304; Cour de Cass., 21 gennaio 1897.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Cass., 13 marzo 1907, in A. RIVET, Traité des congrégations religieuses, cit., pag. 102.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> *D.*, code civil, t. II, pag. 444.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> *D. pér.*, 1902, II, 341; Trib. civ. Seine, 15 marzo 1901.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> A. RIVET, Traité des congrégations religieuses, cit., pag. 37; P. SAURET, Répertoire des congrégations légalement reconnues et des congrégations en instance d'autorisation, Paris, 1939, pag. 142.

conseguenza, è perfettamente valido anche in una Congregazione non riconosciuta.

Se si obiettasse che quest'affaire si colloca cronologicamente prima delle leggi del 1901 e del 1904, è sufficiente in ogni caso ricordare, per il regime attuale, che, nella sentenza del 23 aprile 1952, il Tribunale civile di Meaux, accogliendo come elementi di fatto l'ammissione d'una religiosa in una Congregazione non riconosciuta, nonché i suoi voti perpetui, etc., concluse per l'esistenza e la validità del contratto congreganista fra costei ed il suo Istituto: "De iure - concedono i giudici - le questioni d'ordine conventuale e della disciplina interna delle Congregazioni religiose non possono essere deferite al giudizio dei Tribunali dello Stato, ai quali non compete d'immischiarsi nell'applicazione delle regole monastiche. Tuttavia, una deroga deve essere apportata al rigore di questa regola, ed è ammesso in giurisprudenza che, se i Tribunali civili restano incompetenti per conoscere questioni relative al regime interno ed ai doveri professionali delle Congregazioni religiose aventi personalità giuridica o di fatto, essi possono al contrario sentenziare sugli impegni civili reciproci dei componenti di queste, ricercando negli statuti della Congregazione le disposizioni applicabili alla controversia, delle quali occorrerà valutare senso e portata. Se, per il solo fatto che una comunità religiosa fosse parte in causa, all'autorità giudiziaria fosse vietato intervenire in controversie peraltro di sua competenza, si arriverebbe così a creare in favore della Congregazione un privilegio ch'essa non ha inteso chiedere, ed a privare ciascuno dei suoi componenti delle garanzie che gli sono assicurate dall'esecuzione del contratto civile al quale l'associazione deve la propria esistenza, (...) le obbligazioni reciproche delle parti in causa potendo trovare la loro sanzione nel diritto civile. (...) I regolamenti d'una Congregazione non riconosciuta, puramente interni, stimati talvolta con troppa leggerezza, divengono in specie regole di diritto. In una parola, statuti privati, non sottoposti preliminarmente all'autorità pubblica, non approvati dal Consiglio di Stato come per le Congregazioni riconosciute, fanno sorgere fra la Congregazione ed i congreganisti obbligazioni reciproche... che possono trovare la loro sanzione nel diritto civile"34 francese, che ha stabilito, come principio generale ed assoluto, che "gli accordi legalmente formati hanno valore di legge fra le parti che li abbiano conclusi" (art. 1134 code civil)35.

<sup>34</sup> *D.*, 1952, pag. 431; Trib. civ. Meaux, 23 aprile 1952.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> P. LAURIE - L. AYNÉS, *Droit civil*, *Les obligations*, *cit.*, pagg. 342 ss.; L. GOUNOD, *Le principe de l'autonomie de la volonté en droit privé français*, thèse, Dijon, 1912, *passim*; R. TISON, *Le principe de l'autonomie de la volonté dans l'ancien droit français*, thèse, Paris,

Una seconda sentenza sottolinea come i giudici prendano in considerazione gli statuti interni della Congregazione, confermandone l'esistenza reale e lecita, benché essa non abbia potuto beneficiare del riconoscimento legale<sup>36</sup>.

Le Congregazioni, riconosciute o meno, si trovano subordinate ad un insieme di regole legislativo-regolamentari, oltre a quelle dei loro statuti, alle quali debbono legalmente conformarsi, tanto nella loro amministrazione materiale, le loro attività, i loro atti di gestione, quanto nella loro vita spirituale, religiosa, disciplinare, come viene precisato dalla loro regola interna.

Ciò non implica, però, che i giudici abbiano competenza per valutare tutti gli aspetti d'un Istituto religioso, ma che il contratto congreganista, e i legami fra religioso e Congregazione, ricadano, secondo le regole del diritto francese, nella competenza del giudice.

L'impegno congreganista costituisce un contratto valido dal punto di vista del diritto francese, "esso deve essere eseguito da una parte e dall'altra in buona fede"<sup>37</sup>, conformemente agli articoli 1134, 1142 e 1147 del *code civil*.

Il contratto congreganista, nel quale i diritti ed i doveri delle due parti sono precisati, formulati, determinati dalle regole canoniche, dagli statuti, dagli impegni scritti, etc., è un contratto di diritto civile francese, i cui elementi e la cui stipulazione non producono effetti solo nel segreto delle coscienze.

Dal momento che si trova dinanzi ad un contratto valido, il cui contenuto ed i cui dettagli sono così stabiliti, è normale che il magistrato possa giudicare sul modo in cui un terzo abbia attentato a questo contratto.

Nella sentenza del Tribunale civile di Meaux del 1952, i giudici, invocando la giurisprudenza francese, affermano che "i Tribunali civili... possono giudicare sugli impegni civili reciproci dei componenti"<sup>38</sup>.

Vediamo la sentenza della Corte di Chambéry del 28 giugno 1875<sup>39</sup>: "È indubbio che le comunità religiose con personalità giuridica o

<sup>1931,</sup> passim; V. RANOUIL, L'autonomie de la volonté, Paris, 1980, passim; X. MARIN, Nature humaine et code Napoléon, in Droits, 2, 1985, pagg. 117 ss.; J. HAUSER, Objectivisme et subjectivisme dans l'acte juridique, thèse, Paris, 1971, pag 62.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> D., 1953, pag. 230; CA Rennes, 2 febbraio 1953, annullante Trib. civ. Lannion, 9 maggio 1950, in *J.C.P.* 51, éd G, II, 6274, nota di Liet-Vaux.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> A. RIVET, Traité des congrégations religieuses, cit., pag. 101.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> V. anche *D.*, 1953, pag. 230; CA Rennes, 2 febbraio 1953.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> *D. pér.*, 1876, II, 88: una religiosa espulsa dopo 15 anni di soggiorno continuo in una comunità. La stessa regola è affermata in *D. pér.*, 1881, I, 377, CA. Besançon, 24 gennaio 1881, e Cour de Cassation, 18 luglio 1881, rapporto del consigliere Féraud-

semplicemente di fatto possano avvalersi d'alcune immunità che le distinguono dalle società civili alle quali non si potrebbe assimilarle tenendo conto dello scopo elevato e rispettabile ch'esse si propongono; ... nell'ambito di questo rapporto, esse sono assoggettate a regole speciali, determinanti il loro regime interiore e i loro doveri professionali; ma al di fuori di questo ambito riservato, nel quale le giustizia non potrebbe entrare, vi sono alcuni aspetti rilevanti alla luce del diritto comune al quale esse si ricollegano per gli aspetti materiali della loro organizzazione. È così che il loro carattere religioso non vieta alcuni impegni reciproci, onde giovarsi dei benefici che sono il frutto del lavoro comune, dal quale trae profitto chi ricorra alle loro opere di carità, ma che debbono necessariamente applicarsi anche, in parte, ai bisogni di tutti e di ciascuno dei membri della Congregazione. Se questi impegni fossero misconosciuti, sarebbe ingiusto rifiutare alla parte pretendente esser stata lesa, il diritto di ricorrere al giudice ordinario, salvo esaminare negli statuti che regolano la situazione rispettiva dei membri della Congregazione, le disposizioni applicabili all'impegno esclusivamente civile, del quale sarebbero da valutare senso e portata. Se, in effetti, per il fatto che una comunità religiosa sia parte in causa, fosse interdetto all'autorità giudiziaria di valutare sulla contestazioni che fossero peraltro di sua competenza, laddove gli statuti stessi non l'avessero formalmente declinata, ciò sarebbe creare in favore della Congregazione un privilegio ch'essa non ha inteso richiedere e privare ciascuno dei suoi membri delle garanzie che gli assicurino l'adempimento del contratto civile al quale l'associazione deve la sua esistenza"; la Corte non vuole, con questa formula, negare al contratto congreganista i suoi elementi religiosi ed il suo valore canonico: la Corte afferma invece come il giudice secolare non abbia da prenderlo in considerazione che sotto il suo aspetto del diritto civile.

Prendiamo in considerazione un ultimo contenzioso: una religiosa cita in giudizio la superiora della propria Congregazione; l'attrice ha vissuto in comunità dal 1875 al 1895, data in cui "in presenza dell'ostilità che le era stata testimoniata dalla Congregazione", un

Giraud, ed anche in *D. pér.* 1894, II, 351, CA Dijon, 9 febbraio 1894. V. anche Trib. civ. Le Puy, 16 giugno 1955, e CA. Riom, 27 febbraio 1856, in *D.P.*, 1876, 2, 86: "Le comunità religiose... sono soggette a regole speciali determinanti il loro regime interno ed i loro doveri professionali... al di fuori da questo ambito riservato, nel quale la giustizia non potrebbe entrare... il loro carattere religioso non impedisce loro alcuni impegni civili. Al giudice è sufficiente distinguere negli statuti ciò che sia l'essenza ecclesiastica da ciò che sia relativo alle obbligazioni ordinarie... essendo suo diritto e suo dovere valutare queste ultime quando gli siano regolarmente sottoposte".

*Contra*: *D. pér.*, 1895, II, 319, CA. Angers, 9 marzo 1895, considera il contratto congreganista un contratto di noleggio di servizi.

rescritto pontificio l'autorizzò "a vivere da sola con una pensione di 50 franchi mensili, pagabili dalla comunità".

Dinanzi a questa situazione, la Congregazione la richiamò alla vita comune ed "elle dovette... tornare" in una casa dell'Istituto.

"Dopo qualche tempo, data la situazione morale che le era stata creata, ella fu obbligata a rivolgersi nuovamente a Roma, sollecitando di nuovo la regolarizzazione della sua situazione e una pensione che le permettesse di vivere".

Elle ottenne il pagamento dei due terzi dell'arretrato della sua pensione, ma, nel luglio 1898, "la Congregazione plenaria decretò la comunità di cui elle faceva parte non le dovesse più nulla, e consentì di versarle solamente 1500 franchi".

La religiosa intende obbligare la Congregazione a risarcirla, invocando i servizi "resi alla Congregazione".

I giudici rispondono che, *in primis*, "non è possibile tener conto del rescritto pontificio del 1891, giacché i Tribunali civili non possono avallare decisioni canoniche", e che "i lavori che la signorina in questione ha fornito come professoressa nel corso della sua vita religiosa sono stati remunerati, in via compensativa, con i vantaggi materiali di cui tutte le religiose beneficiano in virtù della loro vita comune"40: l'affermazione del tribunale prova certo che, se in questa fattispecie, come nelle precedenti, il giudice si permette di valutare il contratto congreganista, ciò gli è possibile unicamente perché questo contratto è anche un contratto di diritto civile.

L'impegno del professo non ha carattere professionale, per la semplice ragione che la natura del legame del religioso con il suo Istituto è un legame a vita: dottrina e giurisprudenza parlano, a questo proposito, di contratto congreganista<sup>41</sup>.

Fin dall'inizio del XX secolo la Corte di Cassazione ha rilevato il carattere convenzionale delle obbligazioni esistenti fra un Istituto religioso ed i suoi componenti.

È così che nel 1907, come abbiamo già visto, il procuratore generale Baudouin precisa che, anche senza l'apporto d'una dote, l'incorporazione ad una Congregazione faccia nascere, fra questa ed il nuovo professo, un contratto sinallagmatico del tipo do ut des, do ut facias: il professo s'impegna con i suoi voti a porre le propria opera al

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> 30 giugno 1913, Revue d'organisation et de défense religieuses, 1913, pag. 508.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> P. COULOMBEL, Le droit privé français devant le fait religieux depuis la séparation des Églises et de l'État, cit., pagg. 17 ss., J. KERLEVÉO, Le régime légal des congrégations en France, cit., pagg. 167 ss.; L. DE NAUROIS, voce Congrégations, in Encyclopédie Dalloz, 31 agosto 1987, pagg. 4-6.

servizio della Congregazione, e questa, in cambio, gli garantisce un completo sostentamento, anche in caso di malattia.

Si tratta, come abbiamo visto, d'un contratto bilaterale, *ex* art. 1102 del *code civil*.

La Cassazione, il 30 ottobre 1912, ha sentenziato sul legame fra il congreganista e la sua Congregazione: senza motivare, la Corte si è accontentata di non accogliere la qualificazione di locazione di servizî; essa ha giudicato, in effetti, che "al di fuori d'un contratto particolare o d'una disposizione speciale degli statuti, la convenzione con la quale una Congregazione s'impegna a fornire a ciascuno dei proprî membri tutto ciò che fosse necessario alla loro esistenza, in cambio di ciò ch'essa stessa riceva da parte loro, non presenta la natura della locazione di servizî"<sup>42</sup>.

Nel 1952, come abbiamo visto, il Tribunale civile di Meaux riprende una distinzione costante nella giurisprudenza del XX secolo, stimando che il rapporto d'un religioso con il suo Istituto comprenda da una parte un contratto puramente religioso, e d'altra parte un contratto civile, che può, perciò, esser sottoposto al giudizio di Tribunali civili<sup>43</sup>.

Coulombel vi vede l'applicazione della distinzione tradizionale fra le obbligazioni "d'essenza ecclesiastica" e "le obbligazioni ordinarie"<sup>44</sup>.

La qualificazione contrattuale da parte della giurisprudenza proviene dagli effetti della legge del I luglio 1901, relativa al contratto d'associazione ed al regime del riconoscimento legale della Congregazione religiosa, e sulla natura associativa o non associativa del concetto, nel diritto francese, che porta il nome di Congregazione<sup>45</sup>.

Il Tribunale di Meaux ha esplicitamente indicato la Congregazione con i termini di *contratto civile al quale l'associazione deve la propria esistenza.* 

De Naurois parla del contratto d'adesione: "Il contratto concluso fra il congreganista e la Congregazione, al momento dell'ammissione di quello in questa, si sostanzia in un contratto d'adesione"<sup>46</sup>.

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Civ., 30 ottobre 1912, in *S.*, 1913, 1, 379.

<sup>43</sup> Meaux, 23 aprile 1952, cit.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> P. COULOMBEL, Le droit privé français devant le fait religieux depuis la séparation des Églises et de l'État, cit., pag. 26, che cita Chambéry, 28 giugno 1875, in D., 1876, 2, 88.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> J.-P. DURAND, OP, Congrégations religieuses et vie associative, in AA. VV., Les Congrégations et l'État, La documentation française, 1992, pagg. 44 ss.; ID., Religieux sans privilèges ni discrimination, in Revue d'éthique et théologie morale, Le Supplément, n. 155, 1985, pagg. 132 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> *Ibidem*, pag. 188. V. anche D. DEREUX, *De la nature juridique des contrats d'adhésion*, in *RTDCiv.*, 1910, pag. 593; F. PICHON, *Les contrats d'adhésion*, thèse, Lyon, 1913; B. DOMERGUE, *Les contrats d'adhésion*, thèse, Toulouse, 1936; A. RIEG, *Contrat* 

Le difficoltà della qualificazione in diritto civile del legame congreganista sono, da una parte, le stesse difficoltà sollevate dallo *status* della Chiesa e dei ministri di culto nel diritto francese<sup>47</sup>, e, dall'altra, consistono in difficoltà particolari, sia per i modi con cui queste si presentano nella fattispecie concreta, sia in ragione delle specificità del legame congreganista rispetto ad altri legami canonici suscettibili d'essere invocati dinanzi ai Tribunali francesi.

De Naurois precisa che questi sono "spirituali in misura maggiore, di norma, del legame congreganista, che è spesso anche, sotto qualche aspetto patrimoniale e contemporaneamente spirituale".

Egli si domanda: vi è un contratto di diritto civile soggiacente al legame congreganista? E quale?

Egli si chiede parimenti se i Tribunali della repubblica francese possano tener conto dei voti e del legame congreganista, a titolo d'elementi di fatto, per qualificare giuridicamente alcune situazioni.

L'originalità del contratto congreganista è tale che è sempre stato difficile, nel diritto civile ecclesiastico, qualificare positivamente questo contratto, in riferimento da uno qualunque dei contratti comuni conosciuti.

La legge francese non lo definirà, e la giurisprudenza si dedicherà ad analizzare e definire l'originalità del contratto congreganista, grazie alle possibilità offerta dall'empirismo dell'approccio giurisprudenziale.

Il contratto congreganista è un contratto originale sui generis.

Se, seguendo De Naurois, si consulta l'approccio che la legge del I luglio 1901 fa del contratto congreganista (non lo definisce, ma nei suoi confronti procede per assimilazione), si può constatare come la legge civile abbia assimilato il contratto congreganista al contratto d'associazione: "Senza dubbio è la migliore approssimazione, ma non è che un'approssimazione; la prova migliore è che il contratto di non è interamente assoggettato alle regole del contratto d'associazione".

È assai importante sottolineare le conseguenze del legame congreganista ammesso dal Tribunale della Senna<sup>48</sup>.

L'appartenenza ad un Ordine religioso conferisce al professo uno status giuridico complesso, composto da un insieme di diritti ed obbligazioni verso i suoi confratelli e la Congregazione stessa, e, al di là di questi diritti ed obblighi, d'un insieme di regole statutarie, oggettive,

type et contrat d'adhésion, in Études de droit contemporain, Trav. et recherches, Inst. droit comparé de Paris, t. XXXIII, 1970, pagg. 105 ss.; G. BERLIOZ, Le contrat d'adhésion, thèse, Paris II, 1973, passim.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> L. DE NAUROIS, L'ordre juridique canonique devant l'État, cit., pag. 373.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> ID., Le lien congréganiste devant les tribunaux étatiques, cit.

che definiscono la situazione del congreganista all'interno della Congregazione. Questo *status* è definito dal diritto canonico, dalle costituzioni e dalla Regola dell'Istituto, ha la sua origine nel contratto canonico che lega il congreganista e la Congregazione, e nei voti, pronunziati dal professo ed accettati dall'Ordine.

Difficoltà giuridiche possono risultare da quest'insieme di regole, nelle quali si scompone il legame congreganista; saranno i Tribunali statali competenti a sanzionare le obbligazioni risultanti dal legame congreganista, malgrado il principio di laicità dello Stato?

Potranno i Tribunali statali tener conto dei voti e del legame congreganista, a titolo d'elemento di fatto, per qualificare giuridicamente alcune situazioni?<sup>49</sup>

È proprio a proposito della restituzione della dote ad una monaca<sup>50</sup> e del controllo da parte dei Tribunali statali sull'esclusione d'un congreganista, che il problema della sanzione delle obbligazioni risultanti dal legame congreganista si è posto.

In questi due casi, infatti, è certo il contratto congreganista ad essere oggetto del contenzioso: le condizioni di restituzione della dote, come le condizioni di merito e di forme dell'espulsione, fanno, allo stesso titolo, parte del contratto; queste regole, naturalmente, sono di natura statutaria, il contratto concluso fra il congreganista e la congregazione, al momento dell'ammissione di questo in quella, si sostanzia d'un contratto sinallagmatico.

Nessuno ha sostenuto che il contratto di dote, ove l'elemento principale è evidente, sfuggisse alla competenza dei Tribunali statali in nome del principio di laicità<sup>51</sup>; ma è evidente come questo contratto sia stato considerato sotto il suo profilo esclusivamente pecuniario, senza alcun riferimento al contratto congreganista nel suo insieme, con il suo carattere, al tempo stesso, spirituale e temporale; donde, nella soluzione portata dalla Corte di Cassazione, l'assenza di riferimenti alle regole canoniche, dato che quelle erano il solo mezzo per sapere cosa esattamente le parti avessero inteso inserire nel loro impegni reciproci.

Questa completa dissociazione del contratto di dote e di quello congreganista è curiosa: il fatto che, in regime di laicità, i Tribunali

<sup>49</sup> In effetti, la rivoluzione soppresse i voti solenni (legge del 13-19 febbraio 1790), ed in seguito abolì tutte le Congregazioni (decreto del 18 agosto 1792): v. M. CALLIERS-ESTIVANT, La capacité juridique des religieuses à la fin de l'Ancien régime, Cahiers de l'association nationale des Docteurs en droit, n. 11, 1962.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Cann. 547-552 CIC-1917. V. M. TEDESCHI, Preliminari a uno studio dell'associazionismo spontaneo nella Chiesa, Milano, 1974, passim.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> V. Cour de Cassation, Ch. civ., 13 marzo e 4 giugno 1907, in *S.*, 1907, I, 321, *nota* Chavegrin.

statali debbano vietarsi di conoscere stipulazioni puramente spirituali del contratto, limitandosi ad analizzare solo quelle economiche è una cosa; ma ciò non giustifica il fatto d'isolare completamente queste stipulazioni per farne un contratto autonomo, *modus operandi* che rischia di condurre ad uno snaturamento della volontà delle parti.

La decisione del *Tribunal correctionnel* della Senna, del 10 febbraio 1955, a questo proposito, accorda un'indennità ad un Istituto religioso in riparazione al pregiudizio ch'esso afferma, tramite la propria rappresentante, d'aver subito in conseguenza dell'uccisione d'una suora di quella Congregazione, vittima d'un incidente automobilistico.

Ma che rilevanza potrà avere il legame congreganista dinanzi al diritto francese, dal momento che le questioni relative all'insieme dello *status* civile del congreganista vengono considerate nel quadro, più ampio, della vita esterna del congreganista e della Congregazione?

De Naurois propose una soluzione: "Non bisogna ignorare sistematicamente i voti; prenderli in considerazione può essere necessario ed è allora perfettamente legittimo per qualificare una situazione giuridica concreta, anche in regime di laicità; non ci sarebbe al contrario alcuna ragione di farlo se questa qualificazione corretta potesse essere data senza questo ricorso" (in nome, aggiunge, del principio dell'economia dei mezzi, o, aggiungiamo noi, del rasoio di Occam: entia non sunt multiplicanda prater necessitatem).

"In ogni fase dal processo, che gli statuti prevedano i voti oppure no, che l'impegno congreganista si effettui con questo mezzo o con un altro, è un atto, voto, ammissione, ingresso, accordo, 'professione', con il quale un contratto sorge fra la Congregazione ed il religioso, in virtù del quale si stabilisce l'appartenenza del soggetto all'Istituto"<sup>52</sup>.

De Naurois stima sia discutibile affermare che il diritto canonico sia efficace in Francia *pleno iure*, ma, quando il Ministro degli Interni dichiara nel 1953<sup>53</sup> che i voti non formano un legame legale a partire dal 1790, De Naurois risponde che bisognerebbe edulcorare questa affermazione così categorica: "Il diritto canonico non è certo efficace *pleno iure* in Francia, ma l'analisi d'alcuni rapporti giuridici non si può fare senza far riferimento al diritto canonico"<sup>54</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> J. KERLEVÉO, Le régime légal des congrégations religieuses en France, cit., pag. 168.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Ministro degli Interni della Repubblica francese, *Réponse*, in *J.O., Débats parlementaires*, Ass. nat., 11 marzo 1953, ed in *La documentation catholique*, I novembre 1953, n. 1159, col. 1403.

<sup>54</sup> L. DE NAUROIS, ivi.

È in quest'occasione che De Naurois pone in rilievo il rapporto fra i voti ed il 'contratto canonico', che Coulombel tratterà successivamente<sup>55</sup>.

Egli scrive: "Sottolineiamo che l'obbligazione Congregazione di provvedere al mantenimento dei religiosi risulta non dai voti, ma dal contratto di diritto canonico, concluso fra i religiosi e la Congregazione (professione), contratto che è legato ai voti ma è tuttavia da loro indipendente".

Secondo Lavagne<sup>56</sup>, nel 1981 la qualità di congreganista è un elemento di puro fatto, non intervenendo la personalità giuridica della Congregazione nell'apprezzamento del fatto d'essere o meno uno dei suoi componenti.

Egli cita la giurisprudenza civile che può indubbiamente suffragare la sua dimostrazione, tanto per dei conflitti opponenti professi alla loro Congregazione non riconosciuta d'appartenenza<sup>57</sup>, quanto per religiosi insegnanti, le cui Congregazioni d'appartenenza erano, almeno per la maggior parte, non riconosciute<sup>58</sup>.

Il caso d'espulsione d'un congreganista dalla sua Congregazione tuttavia, impegnare la responsabilità contrattuale può, quest'ultima<sup>59</sup>.

Una sentenza d'appello del 1894 nega principio il dell'indennizzo: il diritto francese, con la sua giurisprudenza, precisa che, anche in caso d'espulsione, la congreganista non potrebbe aspirare ad un risarcimento per i lavori che avesse potuto fornire, né per i beni apportati: "Ogni risarcimento essendole negato in ragione del rendimento dei suoi beni di cui ha potuto beneficiare l'intera comunità, lei compresa, fino al giorno della sua uscita"60.

17

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> P. COULOMBEL, Le droit privé français devant le fait religieux depuis la séparation des Églises et de l'État, cit., pagg. 25-26.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> A. LAVAGNE, Les congrégations non reconnues (ou non autorisées) selon la loi française, existent-elles juridiquement en droit étatique? Dans quelle mésure l'appartenance à l'une d'elles confère-t-elle la qualité de congréganiste?, cit., pagg. 475 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Tribunal civil Meaux, 23 aprile 1952, in *D.*, 1952, pag. 431; Paris, Ire ch., 28 giugno, in Gaz. Pal., 21-23 gennaio 1979.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Cass. civ. 2e, 13 marzo 1964, in *D.*, 1964, J, 357; Cass. ass. plén., 17 dicembre 1965, in Bull. civ., 1965, 1, pagg. 1 ss., ed in Droit social, 1966, pag. 314; Cass., 12 aprile 1967, in Bull. civ., 1967, 4, 240; Cass. ch. mixte, 26 maggio 1972, in Bull. civ., cass., 1972, 1, nn.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> V. J. BRÈTHE DE LA GRESSAYE, Le pouvoir disciplinaire dans les institutions privées, cit.

<sup>60</sup> CA Dijon, 9 febbraio 1894, in *D. pér.* 1894, II, 351.

A titolo di paragone, il congreganista è accolto a titolo d'associato, e non come servitore, scrive Dole<sup>61</sup>: "egli non potrebbe oggi esigere un salario dopo avervi inizialmente rinunziato"<sup>62</sup>.

I Tribunali non hanno, dunque, contestato la validità civile del contratto congreganista stretto fra una Congregazione non riconosciuta né autorizzata ed i suoi congreganisti: non si può, dunque, negare che la suddetta Congregazione abbia la capacità civile di concludere contratti, e, *a fortiori*, un contratto congreganista<sup>63</sup>.

Ne consegue che siano civilmente validi anche contratti conclusi da Congregazioni non autorizzate né riconosciute con, *ad ex.*, gli organismi sociali e della Sicurezza sociale per ospedali o case di cura, o, parimenti, con il ministero della Sanità o quello della Giustizia.

Percependo sempre la Congregazione non riconosciuta né autorizzata come un raggruppamento *de facto* di più persone fisiche, il diritto francese apre a tutti, e collettivamente, i membri della Congregazione *de qua* il diritto di dare espressamente mandato<sup>64</sup> al superiore della loro Congregazione se gli interessi del raggruppamento richiedessero un'azione giudiziaria: trattata come associazione *de facto*, la Congregazione non autorizzata né riconosciuta riceve così una parvenza di personificazione<sup>65</sup>.

A riguardo del diritto privato, è opportuno interrogarsi sulla maniera in cui il diritto francese tenga conto del legame congreganista prima d'esaminare i poteri che il diritto privato riconosca agli Ordini religiosi<sup>66</sup>.

La legge non contesta la liceità dei voti: si tratta, in tal caso, d'un'applicazione normale del principio di laicità: le giurisdizioni statali ammettono l'esistenza d'un ambito confessionale che non sia retto dal diritto laico, ma che resti sotto il loro controllo<sup>67</sup>.

Il giudice prende in considerazione i rapporti, certo nati dal contratto congreganista, ma che non siano esclusivamente religiosi. Una

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> G. DOLE, Les professions ecclésiastiques, Paris, 1987, pag. 134. V. anche ID., Les 'travailleurs' de la dernière heure, in Praxis juridique et religion, 4, 1987, pagg. 106-116; ID., Les syndicats ecclésiastiques, in Année canonique, XXXI (1987), pagg. 185-233; ID., Nature juridique des émoluments cultuels, in Rev. dr. can., 1998, pagg. 189-223; ID., La qualification juridique de l'activité religieuse, in Droit social, 1987, pagg. 381 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> D. pér., 1902, II, 341; Trib. civ. Seine, 15 marzo 1901.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> J. KERLEVÉO, Le régime légal des congrégations religieuses en France, cit., pag. 136.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> E. ALFANDARI, Hiérarchie des pouvoirs et révocabilité du mandat dans les organes des associations, in Rev. sociétés, 1987, pag. 91.

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> P. COULOMBEL, Le particularisme de la condition juridique des personnes morales, thèse, Nancy, 1950, pagg. 91 ss.

<sup>66</sup> Y. GERALDY, La religion en droit privé, cit., pagg. 344 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Trib. civ. Meaux, 23 aprile 1952, in *D.*, 431.

ISSN 1971-8543

sentenza del Tribunal de Grande Instance di Parigi precisa nettamente l'atteggiamento dei giudici verso il contratto congreganista: "Il tribunale... si è dichiarato incompetente... constatando che i rapporti delle parti appaiano retti non da un contratto di lavoro, ma da un contratto congreganista, del quale la giurisdizione statale non può giudicare... I voti configurano un contratto sui generis, a durata indeterminata, ponendo a carico delle parti obbligazioni reciproche... quelle di F. consistono nello svolgere, in povertà, castità ed obbedienza, gli incarichi che i suoi superiori gerarchici gli conferiranno... L'istituto si fa carico di tutti i suoi bisogni, dal momento che i suoi beni sono a disposizione della comunità... Questo contratto resta efficace finché il religioso non fosse sciolto dai suoi voti "68: il giudice ammette, dunque, la validità civile del contratto congreganista, l'Ordine impegnerebbe, perciò, la propria responsabilità contrattuale laddove escludesse irregolarmente un proprio componente. L'azione di risarcimento danni è rilevante anche per il diritto comune, giacché essa non verte su una questione esclusivamente religiosa. Essendo il contratto a durata indeterminata, ciascuna parte potrà liberamente porvi fine<sup>69</sup>.

La rilevanza giuridica del contratto congreganista nell'ambito della responsabilità civile è stata riconosciuta anche per obbligare la Congregazione a risarcire i danni causati da un suo componente<sup>70</sup>.

Sarebbe assai difficile qualificare il contratto congreganista in riferimento ad uno qualunque dei contratti conosciuti dal diritto statale: "La convenzione con la quale la Congregazione s'impegna a fornire a ciascuno dei suoi membri tutto ciò che sia necessario alla loro esistenza in cambio di ciò ch'essa stessa riceva da parte loro non rientra nell'ambito del noleggio di servizî".

Si tratta d'un contratto che prevede l'aiuto reciproco e materiale, ma la legge non ne definisce il contenuto<sup>72</sup>; un contratto a durata indeterminata, con il diritto di risoluzione unilaterale; un contratto che deve avere una causa<sup>73</sup>, anche se non espressa<sup>74</sup>; un contratto non

<sup>70</sup> Trib. civ. Uzes, 5 dicembre 1923, in *Gaz. Pal.*, 1924, 1, 507, ed in *Rev. dr. can.*, 1959, pag. 381, nota di L. DE NAUROIS.

<sup>74</sup> Art. 1132 code civil; v. P. ANCEL, Critères et sanctions de l'abus de droit en matière contractuelle, in J.C.P. éd. E, 1998, Cahiers de droit de l'entreprise, n. 6, pag. 30.

Cfr. M.G. BELGIORNO DE STEFANO – M. DE STEFANO, Il lavoro delle suore negli ospedali: rapporto di pubblico impiego in illecito appalto di manodopera?, in Temi rom., 1978, pagg. 220 ss.; ID., Natura della retribuzione percepita dai sacerdoti per l'attività di culto, in

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> TGI Paris, 25 febbraio 1977, inedito, ma in *Le Monde*, 9 marzo 1977.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> V. nota 34.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Cass., 30 ottobre 1912, in *D.*, 1918, I, 81, Ière espèce.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Art. 515-4 code civil. V. A. AOUN, *Le Pacs*, Paris, 2000, pagg. 29-43.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Artt. 1108 e 1131 code civil.

ISSN 1971-8543

aleatorio, poiché ciascuna parte ha il diritto d'attendersi dall'altra una contropartita: un contratto sinallagmatico, dunque; infine, può essere forse concluso anche verbalmente<sup>75</sup> (ma è vietato ai gruppi di persone fisiche<sup>76</sup>).

Non si deve dimenticare che i religiosi, in quanto tali, si dedicano assai spesso ad attività che li mettano in contatto con "il mondo": vi sono religiosi che insegnano, altri che si dedicano alla cura dei malati, etc.: come si debbono qualificare le loro relazioni con coloro presso i quali essi svolgano il proprio apostolato?

La Corte di Cassazione<sup>77</sup> ha dato una soluzione per alcune religiose impiegate in un ospedale: esse non sono dipendenti dell'ospedale, esse non sono parte del contratto concluso fra la Superiora e la direzione dell'ospedale, esse non vi hanno, quindi, aderito in seguito, ed esse non percepiscono un salario: tutto ciò, evidentemente, in ragione dei loro voti di povertà ed obbedienza.

È, in effetti, la Congregazione ad aver trattato con l'ospedale, è a questa che viene direttamente pagata la remunerazione, che non costituisce, però, un salario dovuto alle religiose stesse; se le religiose sono subordinate alla disciplina interna dell'ospedale, ciò accade, secondo la Corte, in virtù d'una delega d'autorità della superiora; la vera dipendenza giuridica, perciò, è fra le religiose e la Congregazione, non fra le religiose e l'ospedale; da tutto ciò, la prova risulta, fra gli altri elementi, precisamente dai voti d'obbedienza e povertà; nulla s'oppone alla possibilità che i voti vengano considerati come elementi di fatto.

Bisogna, a questo punto, ricordarsi della realtà giuridica del contratto congreganista, in virtù del quale il religioso s'è impegnato ad "osservare le regole (della Congregazione), obbedire agli ordini dei superiori, dedicarsi agli incarichi che gli saranno affidati"<sup>78</sup>.

Si può, dunque, concludere come nulla s'opponga al fatto che si possa tener conto dei voti come elemento di prova d'una situazione giuridica determinata, per qualificarla; i voti non impediscono necessariamente ad un religioso di poter operare alle dipendenze d'una persona od un'istituzione diversa dall'Istituto religioso d'appartenenza, ma anche questa dipendenza personale, però, costitutiva del legame di subordinazione, non sussisterà, poiché il soggetto terzo tratta

Temi romana, 1977, pagg. 519 ss.; ID., Rilevanza ed effetti dell'onerosità nelle prestazioni lavorative del personale religioso, in Dir. eccl., 1979, pagg. 239 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> J. RUBELLIN-DEVICHI, Présentation de la loi adoptée le 13 ottobre 1999 rélative au *PACS*, in *J.C.P.* éd N, 1999, n. 43, pag. 1551

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Art. 515-1 code civil.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Chambre civile, section sociale, 29 novembre 1947, in *S.*, 1947, I, 13.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> A. RIVET, Traité des congrégations religieuses, cit., pag. 168.

esclusivamente con la Congregazione e non versa il salario direttamente al religioso<sup>79</sup>.

La separazione fra Chiesa e Stato non implica l'indifferenza pura e semplice nei confronti del fatto religioso: bisogna tenerne conto, prendere in considerazione i legami giuridici canonici, senza arrivare fino al punto di giudicarli nel merito, almeno finché la laicità lo impedisca: non bisogna confondere il giudizio nel merito dei voti, che non rientra nella competenza dei Tribunali statali in regime di laicità, con il fatto di prenderli in considerazione come elemento suscettibile di chiarire giuridicamente una situazione de facto.

I giudici, dunque, sembrano pensare che l'impiego di religiosi non risulti da un contratto di lavoro, se il loro superiore avesse lo avesse stabilito, in maniera unilaterale, in accordo con l'entità presso la quale lavorino i religiosi; in effetti, la giurisprudenza francese ha spesso sentenziato a proposito dell'obbedienza canonica, benché Nez abbia, nel 1964, deplorato una giurisprudenza "che pretende d'assicurare il funzionamento delle istituzioni della Chiesa cattolica" senza basarsi sul diritto canonico<sup>80</sup>.

Il *Codex* rinvia al diritto proprio d'ogni Istituto per precisare la maniera d'osservare i voti, tenendo conto di quanto specifici la tradizione di ciascun Istituto<sup>81</sup>; in generale, il canone 598, § 2, dispone che: "Tutti i componenti debbono non solo osservare fedelmente ed integralmente i consigli evangelici, ma anche regolare la propria vita secondo il diritto proprio del loro Istituto e tendere così alla perfezione del loro stato"<sup>82</sup>.

Tutto ciò mostra quanto il legame congreganista, benché sia regolato dalla legge delle associazioni del I luglio 1901, sia assai differente da quello associativo o lavorativo, dato che il religioso non è entrato in un'associazione qualsiasi, né in un'azienda, ma è entrato in

<sup>79</sup> L. DE NAUROIS, *Le concept de laïcité dans le droit public français, cit.*, Ve série, t. I, pagg. 99 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> R. NAZ, Les professeurs non laïcs et la sécurité sociale, in Questions de sécurité sociale, 1964, pagg. 273 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup> Cann. 598, § 1, et 601. V. anche A. LUCHINI, Les Religieuses en France en 1973, évolutions enregistrées depuis l'enquête nationale de 1969, Paris, 1973, passim; J. COHEN, Vers de nouveaux progrès, in Rev. prat. dr. soc., XXXVII (1981), pagg. 227 ss.; J. GINDREY, Des religieuses salariées face à la législation civile et canonique, in Praxis juridique et religion, II (1985), pagg. 88 ss.; Commission Nationale Rurale de la Fedear (Fédération d'Équipes Apostoliques de Religieuses), Nouveaux itinéraires en Rural, 15 ans d'expériences de Vie religieuse, Paris, 1982, pagg. 57 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup> "Sodales vero omnes debent non solum consilia evangelica fideliter integreque servare, sed etiam secundum ius proprium instituti vitam componere atque ita ad perfectionem sui status contendere".

una formazione sociale che è, per le sue regole interne, basate sul diritto canonico, che sono state conosciute ed accettate dal religioso, una quasifamiglia, nella quale, in virtù d'una affectio congregationis, si potrebbe dire che la regola generale sia: uno per tutti, e tutti per uno.